



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 48

In data: 29.12.2020

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARICCIA (RM) E FIANO ROMANO (RM) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE (TU 18.8.2000 N. 267)

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10.00**, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERILLI OTTORINO	Presente	10 - SIMONETTA CIOTTI	Presente
2 - SANTONASTASO DAVIDE	Presente	11 - GIANNOTTI ANTONIO	Presente
3 - SANTARELLI NICOLA	Presente	12 - LAURA API	Assente
4 - MASUCCI FATIMA	Presente	13 - MONTIROLI FRANCESCO	Assente
5 - DI GIORGI ALESSIO	Assente	14 - D'ANGELANTONIO FABIO	Presente
6 - IANNUCELLI VITTORIA	Presente	15 - MAZZULLA VINCENZO	Assente
7 - MATTEI ELENO	Presente	16 - GENTILE ANNAMARIA	Presente
8 - GIANFELICE MATTIA	Presente	17 - SORRENTO LEILA	Presente
9 - GIACOMINI FRANCA	Presente		

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. MARIO ROGATO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SORRENTO LEILA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Proposta n. 801 del 21.12.2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARICCIA (RM) E FIANO ROMANO (RM) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE (TU 18.8.2000 N. 267)

IL SINDACO

Premesso che gli articoli 90-98 del D.lg. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) contemplano la possibilità per gli enti locali di stipulare tra di loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;

Richiamato l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali) il quale con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei comuni contempla la facoltà per i Comuni le cui sedi sono comprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare convenzioni per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale;

Vista la legge 122/2010 che ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

Tenuto conto che il titolare della sede di segreteria Comunale di Fiano Romano (Rm) dott. Mario Rogato in data 18/12/2020 è stato assegnato, con provvedimento n. 15644/2020, acquisto al protocollo comunale n. 36309 del 21/12/2020, dal Ministero dell'interno alla titolarità della sede di segreteria comunale del Comune di Ariccia;

Atteso che con nota prot. 36370 del 21/12/2020 il Sindaco del Comune di Fiano Romano, Ottorino Ferilli ha manifestato la necessità di una gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale tra il predetto comune e il comune di Ariccia (Rm), rimanendo la prima vacante e per le motivazioni in essa riportate;

Dato atto che la predetta richiesta deriva dalla necessità oltre che di una leale e proficua collaborazione istituzionale, soprattutto per garantire la copertura della sede di segreteria del comune di Fiano Romano (Rm) sino all'imminente scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica e dunque la conclusione di articolati e complessi procedimenti amministrativi avviati in questi anni dall'attuale Segretario Comunale titolare;

Considerato che il secondo comma del richiamato art. 10 del D.P.R. 465/97 dispone che le convenzioni in questione debbono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie;

Visto lo schema di convenzione oggetto della presente deliberazione e dato atto che contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa citata;

Dato atto che con la gestione in forma associata del servizio di segreteria le competenze economiche spettanti al Segretario saranno ripartite tra gli stessi;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla presente proposta di delibera,

Letto il D. Lgs. n. 267/2000;

Letto il D.P.R. n. 465/1997;

Letto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1.DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, fra i comuni di Ariccia (RM), capo convenzione, e di Fiano Romano (Rm) – comune associato;

2.DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare fra i Sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione **sub lett. A)**, per costituirne parte integrante e sostanziale.

3.DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria:

- decorre dalla data di perfezionamento del provvedimento finale del procedimento di presa d'atto della convenzione, di competenza della ex Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali;
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno- Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Roma ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria per gli adempimenti di competenza relativamente all'assegnazione della titolarità della convenzione ed altresì per la riclassificazione della Segreteria comunale;
- di dare atto che nella Segreteria comunale di Ariccia (Rm) risulta titolare il dott. Mario Rogato che è in possesso dei requisiti di legge per ricoprire la sede convenzionata e che la Segreteria comunale di Fiano Romano (Rm) risulterà a breve vacante.
- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

In considerazione del fatto che occorre con immediatezza provvedere alla copertura della costituenda sede convenzionata,

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Esponde il punto Il Sindaco Ottorino Ferilli come riportato nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 29/12/2020 reso disponibile a cura della società incaricata che, depositato è disponibile agli atti d'ufficio;

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dal Sindaco Ottorino Ferilli

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 13 Assenti 4 (Di Giorgi, Api, Mazzulla, Montiroli)

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1.DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, fra i comuni di Ariccia (RM), capo convenzione, e di Fiano Romano (Rm) – comune associato;

2.DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare fra i Sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione **sub lett. A)**, per costituirne parte integrante e sostanziale.

3.DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria:

- decorre dalla data di perfezionamento del provvedimento finale del procedimento di presa d'atto della convenzione, di competenza della ex Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali;
- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno- Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Roma ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria per gli adempimenti di competenza relativamente all'assegnazione della titolarità della convenzione ed altresì per la riclassificazione della Segreteria comunale;
- di dare atto che nella Segreteria comunale di Ariccia (Rm) risulta titolare il dott. Mario Rogato che è in possesso dei requisiti di legge per ricoprire la sede convenzionata e che la Segreteria comunale di Fiano Romano (Rm) risulterà a breve vacante.
- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.
- che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

In considerazione del fatto che occorre con immediatezza provvedere alla copertura della costituenda sede convenzionata,

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 13 Assenti 4 (Di Giorgi, Api, Mazzulla, Montiroli)
Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI ARICCIA (RM) E FIANO ROMANO (RM) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE (T.U. 18/08/2000, n. 267, art. 30)

L'anno 2020, il giorno....., del mese di con la presente scrittura privata ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile,

TRA I SEGUENTI COMUNI DI

1. **ARICCIA (RM)** c.f., rappresentato dal dott. Gianluca Staccoli, nato a il nella sua qualità di Sindaco,
2. **FIANO ROMANO (RM)** c.f. 01460220583, rappresentato dal Sig. Ottorino Ferilli, nato a Roma il 4.11.1975 nella sua qualità di Sindaco,

i quali agiscono nell'esclusivo interesse dei rispettivi Comuni che in questo atto rappresentano.

PREMESSO CHE

Il Comune di Ariccia (Rm), con deliberazione consiliare n. del, esecutiva, ed il Comune di Fiano Romano (Rm), con deliberazione consiliare n. del esecutiva, hanno stabilito di esercitare in forma coordinata ed associata le funzioni inerenti l'ufficio di segreteria avvalendosi di un unico segretario comunale anche al fine di conseguire un significativo risparmio della spesa a beneficio dei Comuni medesimi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo della convenzione.

La presente convenzione adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del T.U. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997, "Convenzione di segreteria", disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria tra i Comune di Ariccia (Rm) e Fiano romano (Rm).

Ai fini della presente convenzione il Comune di Ariccia (Rm) assume la funzione di ruolo di referente per qualsiasi problematica inerente l'ufficio convenzionato di segreteria ed inoltre provvede alla esecuzione ed all'espletamento di tutti gli adempimenti derivati dalla presente convenzione.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio.

Il servizio di segreteria viene espletato avvalendosi di un unico segretario comunale e dei distinti uffici di segreteria dei comuni convenzionati.

Il Segretario comunale è tenuto a svolgere tutte le funzioni previste dall'art. 97 del T.U. 18/08/2000, n. 267, e, per quanto di competenza, le disposizioni statutarie e dei regolamenti in vigore nei Comuni contraenti, per due/terzi dell'orario contrattuale presso il Comune di Ariccia (Rm), per un/terzo presso il

Comune di Fiano Romano (Rm), nei giorni concordati tra i Sindaci di Ariccia (Rm) e di Fiano Romano (Rm).

Per quanto concerne il rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento economico del segretario comunale, i Comuni si attengono alle disposizioni di cui all'art. 97 del T.U. 267/2000, all'art. 15 e seguenti del D.P.R. n. 465/1997 ed al vigente contratto collettivo per i segretari comunali.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario

I Sindaci in accordo, esperite le consultazioni di cui al successivo articolo 7, provvede alla nomina ed alla revoca del segretario comunale ed ai relativi adempimenti nel rispetto della normativa vigente.

In caso di disaccordo viene avviata la procedura di recesso prevista dal successivo articolo 5.

Art. 4 – Rapporti finanziari e ripartizione degli oneri

Le spese concernenti il trattamento economico fondamentale ed accessorio, la retribuzione aggiuntiva di cui al comma 3° dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, ed eventualmente l'assegno per il nucleo familiare spettante al segretario comunale, ripartita in proporzione all'orario di lavoro, sono per il 66,67%, corrispondenti a circa 24 ore, a carico del Comune di Ariccia (Rm) e per il 33,33%, corrispondenti a circa 12 ore, a carico del Comune di Fiano Romano (Rm).

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune di Ariccia (Rm) il quale chiederà a consuntivo il rimborso della quota parte a carico del Comune Fiano Romano (Rm). Il Comune di Fiano Romano (Rm) provvederà al rimborso delle quote a suo carico entro trenta giorni dalla richiesta.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al segretario per missioni e trasferte e per ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti presso i quali o nell'interesse dei quali tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 5 – Durata e recesso della Convenzione

La presente convenzione dura sino alla scadenza del mandato del Sindaco di Fiano Romano (Rm), salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di perfezionamento del provvedimento finale del procedimento di presa d'atto della convenzione, di competenza della ex Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali.

La convenzione può essere sciolta in qualunque momento per volontà consensuale mediante atti deliberativi degli organi competenti, adottati da entrambe le Amministrazioni comunali.

Ciascuna Amministrazione può recedere unilateralmente dalla convenzione mediante atto deliberativo dell'organo competente; lo scioglimento decorre dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica della delibera all'altro Ente convenzionato o dalla data nella stessa indicata, comunque col rispetto di giorni trenta di preavviso allo stesso, senza necessità di accettazione.

Allo scioglimento della convenzione, il Segretario mantiene la titolarità della sede di originaria nomina.

Art. 6 – Obblighi e garanzie

I Comuni contraenti si impegnano a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione al fine di gestire in termini di funzionalità, efficienza ed economicità, il servizio di segreteria comunale e si

obbligano reciprocamente al rispetto delle clausole della presente convenzione con particolare riferimento agli impegni relativi ai rapporti finanziari di cui al precedente art. 4.

Art. 7 – Forme di consultazione.

In relazione al disposto dell'art. 30 del T.U. n. 267/2000, i Comuni contraenti, periodicamente, e comunque per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio di segreteria convenzionata, ovvero a richiesta del Sindaco di Ariccia (Rm) o del Sindaco di Fiano Romano (Rm), attivano le procedure di reciproca consultazione convocando apposite riunioni alle quali intervengono in prima persona o loro delegati.

Art. 8 – Controllo del servizio.

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio di segreteria è demandato ai Sindaci i quali, in caso di riscontrate carenze o disfunzioni, attivano le procedure di consultazione previste dal precedente articolo 7 proponendo idonee soluzioni per risolvere gli inconvenienti, ivi comprese le modifiche alla presente convenzione da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

I Sindaci, per la quota a carico di ciascuno, effettuano in piena autonomia la valutazione dei risultati del Segretario comunale. E' fatta salva la facoltà dei Sindaci di procedere alla valutazione del Segretario anche di comune accordo.

Art. 9- Classe della convenzione

La presente convenzione sarà classificata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C., dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2015, dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali- Sezione Regionale Lazio per quanto di competenza.

Art. 11 – Disposizioni finali

Al nuovo Segretario titolare, in base al vigente contratto collettivo ed all'accordo integrativo del 13/01/2009, è attribuita, in aggiunta al trattamento economico spettante, la maggiorazione del 25% (venticinque per cento) prevista per il segretari titolari di segreteria convenzionata.

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, è trasmessa unitamente agli atti di approvazione della medesima, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Li, _____

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Ariccia (Rm)

Il Sindaco

Gianluca Staccoli

Per il Comune di Fiano Romano (Rm)

Il Sindaco

Ottorino Ferilli

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SORRENTO LEILA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO

=====